

CONTRATTO DI KNOW-HOW

No. 581 del 01.04.2025

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall'ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Concedente**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau, rappresentata dall'ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Licenziatario**

PREMESSO

- che il Concedente è una società operante nel settore dell'automotive, interamente dedicata alla progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, di interruttori, moduli, complessivi mecatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'auto;
- che il Concedente possiede le capacità tecniche ed il know-how necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi componenti, nonché la tecnologia industriale e le conoscenze tecniche necessarie alla produzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Concedente concede al Licenziatario la licenza per la produzione dei prodotti di cui all'allegato 1, la progettazione e ingegnerizzazione dei quali è stata interamente opera del Concedente.

Il Concedente si impegna a trasmettere al licenziatario tutte le conoscenze (dati, informazioni, documenti, esperienze, competenze) necessarie per la produzione dei summenzionati prodotti.

Al fine di fornire l'assistenza tecnica necessaria, il Concedente si impegna ad istruire il personale della licenziataria ed a fornire i materiali e le attrezzature adeguate. Se il Concedente acquisisce successivamente un brevetto per il know-how oggetto del presente accordo, egli non potrà opporre il diritto di brevetto al Licenziatario.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto, che annula e sostituisce ogni altro contratto anteriore, entra in vigore al momento della sottoscrizione e avrà la durata di dodici mesi a far data dalla stipula.

Il contratto verrà tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno per uguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte con un preavviso di 90 giorni prima della scadenza.

Al termine della durata contrattuale il Licenziatario cesserà immediatamente di fabbricare i prodotti oggetto.

Il Licenziatario ha tuttavia il diritto di dare esecuzione, anche dopo la cessazione del contratto di licenza, ai contratti conclusi prima di tale cessazione con i propri clienti e potrà esaurire le scorte giacenti in magazzino al momento della cessazione del contratto entro un massimo di sei mesi.

Art. 3

Prezzo e modalità di pagamento

Il Licenziatario dovrà corrispondere al Concedente in cambio della licenza di produzione e del know-how un corrispettivo annuo di 460.921 euro (cioè un corrispettivo mensile di 38.410 euro) quale riconoscimento delle conoscenze tecnologiche contenute nei prodotti stessi e trasferite dal Concedente per la loro produzione.

Il corrispettivo sarà fatturato ogni fine mese, ed i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le fatture saranno emesse in Euro dal Concedente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972.

Il suddetto corrispettivo dovrà essere corrisposto anche qualora il know how diventasse di dominio pubblico per fatto non imputabile al Concedente, fermo restando il diritto del Concedente di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti qualora la divulgazione sia avvenuta per fatto del Licenziatario.

Art.4

Obblighi del Concedente

Il Concedente si obbliga a fornire al Licenziatario tutte le conoscenze tecniche necessarie, assicurando l'assistenza tecnica al Licenziatario per tutta la durata del contratto mediante l'invio del personale specializzato ad assicurare le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Art. 5

Obblighi del Licenziatario

Il Licenziatario non è autorizzato a concedere sub-licenze, senza previo consenso scritto del Concedente.

Il Licenziatario si prende carico di tutte le spese sostenute in occasione delle visite del personale specializzato, per assistenza tecnica.

Art. 6

Riservatezza

Il Licenziatario si impegna a considerare come strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni (know-how) comunicategli e ciò anche dopo la fine del contratto.

Il Licenziatario si obbliga a prendere ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto. In particolare egli imporrà tale obbligo ai suoi collaboratori vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

Le parti si impegnano a non acquisire alcun interesse, diretto o per interposta persona in aziende che possano utilizzare i documenti e le informazioni oggetto del presente contratto o che possano far concorrenza ai prodotti sotto licenza.

Art. 7

Responsabilità

Il Licenziatario sarà esclusivo responsabile nei confronti dei terzi di tutti i danni eventualmente derivanti dalla fabbricazione, dalla vendita e dall'uso di prodotti da lui fabbricati e venduti utilizzando know how oggetto di questo contratto. Egli si impegna pertanto a rivalere il Concedente da ogni domanda, azione o pretesa risarcitoria di terzi dipendente da tali fatti.

Il Licenziatario informerà il Concedente qualora sia fatto oggetto di un'azione di contraffazione, dandogli altresì la possibilità di intervenire nel processo.

Le parti concorderanno i provvedimenti necessari per impedire atti di imitazione servile da parte di terzi.

In particolare le parti si presteranno reciprocamente assistenza necessaria per perseguire eventuali imitatori in base alle norme sulla concorrenza sleale del Paese del licenziatario.

Art. 8

Forza maggiore

Eventuali cause di forza maggiore esonerano le parti da responsabilità per la parziale o totale mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente

contratto. Costituiscono cause di forza maggiore il verificarsi di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti, che impediscano alle parti di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte. La parte che invoca la causa di forza maggiore ha l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento e di fornire la prova nei successivi 10 giorni dall'evento medesimo che ha reso impossibile in tutto o in parte l'esecuzione del contratto.

Art. 9

Risoluzione del contratto

Il contratto può risolversi nei seguenti casi:

- in caso di comune accordo tra le parti;
- in caso di liquidazione, fallimento, revoca di autorizzazione alla fabbricazione o vendita di uno dei contraenti;
- nel caso di forza maggiore se l'evento interruttivo si protrae per più di 90 giorni.

Art. 10

Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà considerata valida solo se verrà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure mediante posta elettronica certificata PEC ai seguenti indirizzi ed all'attenzione delle persone indicate, responsabili per l'esecuzione del presente contratto:

a) per il Concedente:

Mauro Pizi

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 – 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: mauro.pizi@vimercati.com

b) per il Licenziatario:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garii 100, Hemeius, Bacau - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vimercatiee.ro

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

Art. 11

Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 12

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli arbitri decideranno secondo diritto.

Art. 13

Efficacia del contratto

Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rinarrano pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Concedente

SC VIMERCATI SPA

Riccardo Marra



Licenziatario

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

Constantin Huma



CONTRATTO DI KNOW-HOW

oggetto:

- licenza di fabbricazione dei prodotti finiti sottoelencati forniti direttamente da VEE al cliente finale
- la licenza viene concessa a fronte delle attività di progettazione e di ingegnerizzazione sostenute da Vimercati per sviluppare i prodotti

S.no	Project Code	Projects description	2025
1	473/6880 & 473/6904	Contattiera mobile + fissa PLC XJK (4 vie)	24,924.97
2	473/6887 & 473/6890 & 473/6906 & 473/6907	Contattiera Dx (mobile + fissa) + Sx (mobile + fissa) montante B (Kangoo) - XFK	41,910.08
3	110/6923 & 110/6988	Comandi volante 560MCA (J11) ant. + 250MCA	149,322.27
4	110/6924	Comandi Radio 560 Mca	31,562.06
5	549/6935 & 549/6957	Tasti HKL, CL, HKL-CL	10,704.09
6	305607017 - 305607017	Toggle	49,853.20
7	306207028 - 7028	CISM	45,002.40
8	305607015/7016 - 305607015/7016	Leggo Module MP/BP	104,931.00
9	305607015_LP3	LEGO_LP3	2,710.80

460,920.9

corrispettivo annuo:

460,921 €

corrispettivo mensile:

38,410 €

SC VIMERCATI SPA
(Riccardo Marra)



SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
(Constantin Huma)




